

DUE DILIGENCE SOGGETTIVA SU CONTROPARTI IRANIANE: NOVITÀ NEGLI ORIENTAMENTI USA

Tra le questioni più dibattute nell'ambito delle relazioni commerciali e finanziarie con l'Iran, come regolate dalle disposizioni sulle misure restrittive UE e USA in vigore a partire dal 16 gennaio 2016, figura il tema dei controlli da effettuare sulle controparti iraniane (cosiddette 'due diligence soggettive').

Come noto, agli operatori dell'UE è fatto divieto di mettere direttamente o indirettamente a disposizione di persone o entità designate fondi o risorse economiche. Gli "Orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE", pubblicati dal Consiglio dell'Unione europea il 30 aprile 2013, contengono i criteri che permettono di accertare il controllo o la proprietà e di stabilire se fondi o risorse economiche siano messi indirettamente a disposizione di persone ed entità designate.

A lungo ci si è interrogati su quale fosse il livello di approfondimento richiesto dalla normativa statunitense sull'Iran in materia di *due diligence* soggettive. Il 7 ottobre 2016, l'*Office of Foreign Assets Control* (OFAC) ha aggiornato le sue *Frequently Asked Questions* (FAQ) sull'applicazione del *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) e ha fornito, nei punti M.10, M.11 e M.12, alcune importanti precisazioni, rispondendo così alle istanze di chiarimento provenienti soprattutto dagli operatori europei. In particolare, OFAC ha confermato che:

- non è necessariamente sanzionabile il soggetto non statunitense che effettui una transazione con una società o entità iraniana non designata nella *Specially Designated Nationals List* (SDN List), ma che risulti partecipata o controllata in tutto o in parte da un soggetto designato SDN. Sarà in ogni caso necessario verificare e dare prova di aver effettuato le dovute verifiche sulla controparte iraniana e sulla sua struttura societaria e di controllo, al fine di assicurare che non partecipino alla transazione soggetti designati SDN;
- confrontare il solo nominativo delle controparti iraniane con la SDN List è un adempimento necessario, ma non necessariamente ritenuto sufficiente dalle autorità statunitensi, che invitano gli operatori non statunitensi ad assicurare che i programmi interni di *compliance* siano conformi alla normativa europea e nazionale, oltre che in linea con le *best practices* del comparto economico di appartenenza, ferma restando la raccomandazione di conservare la documentazione relativa alle verifiche di *due diligence* effettuate;
- le banche non statunitensi che agiscono per conto o a beneficio di operatori attivi in Iran non sono tenute a ripetere la due diligence che i propri clienti abbiano già effettuato sulle rispettive controparti iraniane, a meno non vi siano ragioni per ritenere che le verifiche effettuate dai propri clienti siano insufficienti. Ciò comporta, da una parte, la necessità per le imprese di dotarsi, ove possibile, di programmi interni di *compliance* che assicurino controlli efficaci, adeguati e proporzionati sulle controparti iraniane o comunque di esercitare e documentare la debita diligenza su tali controparti; dall'altra parte, la possibilità per le banche di fare affidamento sull'esito dei controlli svolti dalla propria clientela, ove essi siano ritenuti soddisfacenti.

Lo Studio Legale Padovan, che ha maturato una significativa esperienza sia nell'elaborazione di programmi interni di *compliance*, sia nell'effettuazione di verifiche di *due diligence* soggettiva su persone fisiche e giuridiche iraniane, resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione fosse necessaria.



Per maggiori informazioni,
contattare:



Avv. Marco Padovan

mpadovan@studiopadovan.com



Avv. Marco Zinzani

mzinzani@studiopadovan.com



Avv. Alessandro Guaiana

aguaiana@studiopadovan.com

Studio Legale Padovan

Foro Buonaparte 54

20121 Milano

Tel.: +39 024814994

Fax: +39 0243981694